

**IL TRASGRESSORE CHE SOPRAGGIUNGE DURANTE
LA RIMOZIONE DELL'AUTOVEICOLO PUÒ EFFETTUARE
IL PAGAMENTO DOVUTO (MULTA PIÙ LE SPESE)
IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ED OTTENERE
NELL'IMMEDIATEZZA LA RESTITUZIONE DEL MEZZO?**

Preliminarmente occorre ricordare che, come noto, la rimozione del veicolo è disciplinata dall'art. 397 C.d.S., il quale testualmente recita: **1.** *La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.*

2. *Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. **Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante***

le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.

3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.

4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale [(modello V.2)] sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.

Tale articolo, tra l'altro, è interamente richiamato dal D.M. del 04.09.1998, n. 401 - Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione – il quale all'art. 2, lett. c) così recita: *se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.*

Orbene, da una attenta lettura della normativa summenzionata, chiara e scevra da dubbi circa la sua interpretazione, si evince che nell'ipotesi in cui venga chiamato un carroattrezzi da parte della Polizia Locale a seguito del rilevamento di una contravvenzione che prevede la rimozione del veicolo - ad esempio per divieto di sosta - ed il trasgressore giunga ad operazioni di rimozione già iniziate, questi potrà ottenere la restituzione della propria autovettura **a condizione** che vengano pagate tutte le spese inerenti le operazioni effettuate del gruista.

Conseguentemente per rispondere al quesito da Lei posto, qualora l'interessato non abbia la disponibilità immediata di pagare le spese summenzionate allo stesso non potrà essere restituito il veicolo, e pertanto questi per rientrarne in possesso dovrà recarsi al deposito a ciò destinato.

Mi permetto un'ultima osservazione.

Anche la cronaca si è occupata del problema inerente alla possibilità che il trasgressore, impossibilitato nell'immediatezza a pagare lo sgancio, possa effettuare il pagamento in un secondo momento.

E' il caso di un cittadino che aveva parcheggiato la propria automobile in divieto di sosta. Giunto sul luogo il carro attrezzi, la vettura del prefato cittadino veniva agganciata per essere portata via. Accortosi di quanto stesse accadendo il trasgressore, dopo aver raggiunto il conducente del carro attrezzi, chiedeva di poter immediatamente pagare la contravvenzione per l'infrazione commessa.

Oltre a tale pagamento, veniva lui chiesto, ovviamente, quello relativo ai costi di sgancio per poter riprendere l'automobile.

Fin qui *nulla quaestio* se non fosse che il cittadino avesse perso solo poche ore prima il portafogli ed in tasca avesse solo il denaro per pagare la multa.

Ne seguiva una discussione, che sfociava in un sequestro di persona durato all'incirca un'ora da parte del conducente del carro attrezzi, intenzionato a porta via la vettura anche col proprietario a bordo.

Veniva chiesto l'intervento dei vigili, i quali una volta arrivati davano ragione al cittadino che, avendo correttamente pagato la contravvenzione per l'infrazione commessa, si trovava impossibilitato non per sua colpa a pagare immediatamente i costi di sgancio ed aveva chiesto di pagarli in un secondo momento.

Il comandante del gruppo dei vigili intervenuti diffidava così il conducente del carro attrezzi a sganciare immediatamente l'automobile, raccogliendo la denuncia del Codacons per sequestro di persona contro la STA.

A mio avviso, penalmente rilevante è stato sì il comportamento del gruista ma la macchina non sarebbe dovuta essere restituita al trasgressore, posto che, come anzi detto, la norma al riguardo è chiara e nulla dice riguardo alla possibilità di ottenere la restituzione della autovettura pagando i costi di sgancio in un momento successivo.

Roma, 21 luglio 2014

Avv. Massimo Biffa